



Ulss 10 Veneto  
Orientale



Azienda Ulss 12  
veneziana



Ufficio Scolastico  
Territoriale  
Venezia



Azienda Ulss  
13 Mirano



Ulss 14  
Chioggia

## PROTOCOLLO DI INTESA TRA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE E LE AZIENDE ULSS DELLA PROVINCIA DI VENEZIA IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

Premesso che:

- o con Legge 27 maggio 1991 n. 176 è stata ratificata e data esecuzione alla "Convenzione sui diritti del fanciullo" fatta a New York il 20 novembre 1989 nella quale viene espressamente indicato che " *gli stati parti adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica...*" (art. 28 comma 1 lett. e);
- o l'essere portatori di una patologia specifica non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente e che gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico a causa di patologie le cui manifestazioni acute possono manifestarsi in modo non prevedibile;
- o in data 25 novembre 2006 sono state sottoscritte dai Ministri della Salute e dell'Istruzione, Università e Ricerca le raccomandazioni in tema di somministrazione dei farmaci in orario scolastico, raccomandazioni che si allegano e che fanno parte integrante del presente protocollo;
- o tutti i cittadini sono obbligati dalle disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso e che nelle scuole è presente personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. adeguatamente formato ai sensi del D.M. 388 del 15.07.2003 in attuazione dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- o in tutte le sedi scolastiche sono presenti, per le emergenze sanitarie e per intervenire in caso di infortunio/trauma i materiali contenuti nelle cassette di primo soccorso secondo il DM sopra citato

si conviene quanto segue:

a fronte di specifica richiesta e successiva autorizzazione dei genitori degli alunni o di chi ne eserciti la potestà genitoriale (in seguito genitore) e della prescrizione, certificazione del pediatra di libera scelta (PLS), del medico di medicina generale (MMG) o specialista, nel caso di specifiche patologie già riconosciute nell'alunno che si manifestano in modo acuto e non prevedibile, così come dai successivi articoli, il dirigente scolastico individua il personale scolastico che, **avendone**

dato la disponibilità e opportunamente formato dalle Aziende ULSS, interviene, se necessario, anche con la somministrazione di farmaci forniti dai genitori e custoditi a scuola.

#### **Articolo 1:** Specifiche patologie già riconosciute

La somministrazione di farmaci a scuola secondo le modalità previste dal presente protocollo, riguarda i casi di "crisi convulsive", "shock anafilattico", "diabete giovanile" e "asma" o "accesso asmatico".

#### **Articolo 2:** richiesta/autorizzazione (Allegato 1)

Il genitore, in caso di bisogno di eventuale somministrazione di farmaci in ambito scolastico da parte del figlio/a:

1. fa richiesta di somministrazione del farmaco al Dirigente Scolastico, secondo lo schema riportato nell'allegato n° 1,
2. accompagna la richiesta di somministrazione con la presentazione di una certificazione medica redatta dal PLS, dall'MMG o dallo specialista,
3. fornisce il farmaco, tenendo nota della scadenza dello stesso, così da garantire la validità del prodotto in uso, obbligandosi a sostituirlo in prossimità della scadenza.
4. fornisce al dirigente scolastico un recapito telefonico al quale sia reperibile egli stesso o un suo delegato.

Il genitore si impegna a dare tempestiva comunicazione alla scuola quando, essendosi modificata la situazione clinica di base, non sussista più la necessità di somministrare il farmaco.

#### **Articolo 3:** prescrizione/certificazione

La prescrizione/certificazione del MMG, del PLS, del Medico specialista deve specificare:

1. il nome dell'alunno,
2. la patologia dell'alunno,
3. l'evento che richiede la somministrazione di farmaci,
4. le modalità di somministrazione del farmaco,
5. la dose da somministrare,
6. la modalità di conservazione del farmaco,
7. gli eventuali effetti collaterali,
8. la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco relativamente ai punti 4,5,6.

Non sono necessarie riconferme annuali.

#### **Articolo 4:** il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, a fronte della richiesta accompagnata dalla certificazione:

1. organizza momenti informativi per l'intero personale scolastico in servizio nella sede scolastica dove è presente l'alunno affetto da specifica patologia, in collaborazione con l'Azienda ULSS del territorio e con il supporto dell'UST,
2. individua, fra il personale che si dichiara disponibile alla somministrazione del farmaco in caso di bisogno, **in primis** quello che è stato formato ai sensi del DM 388/2003. Si fa in ogni caso riferimento alle raccomandazioni ministeriali citate in premessa.
3. indica, vista la prescrizione/certificazione, le modalità per la conservazione e la somministrazione del farmaco.
4. stende, in collaborazione con l'Azienda ULSS del territorio, il "**piano personalizzato d'intervento**", che descrive i comportamenti da attuare in caso di sintomatologia acuta e non prevedibile, così come da allegato 3,
5. fornisce al genitore il "piano personalizzato d'intervento" suddetto,

6. autorizza la somministrazione del farmaco da parte del personale scolastico, solo se in possesso dell'autorizzazione lasciata ai genitori (allegato 2)
7. redige un prospetto informativo da inviare alla fine di ogni anno scolastico al UST, che specifichi: il numero di richieste di somministrazione ricevute, le situazioni cliniche particolari che le hanno motivate, il numero di interventi con la somministrazione di farmaci attuate dal personale scolastico.

#### **Articolo 5: il personale scolastico**

Il personale scolastico che ha dato la disponibilità e che è stato successivamente individuato dal Dirigente Scolastico per la somministrazione del farmaco:

1. partecipa a specifici momenti formativi in orario di servizio,
2. provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella prescrizione/certificazione e nel "piano personalizzato d'intervento",
3. aggiorna la "scheda riepilogativa sulle situazioni critiche verificatesi e sugli interventi effettuati", come da allegato n° 4 ed esempio 4 bis.

#### **Articolo 6: l'Azienda Socio-Sanitaria Locale, tramite i Distretti Socio-sanitari o il dipartimento di Prevenzione (o altre strutture aziendali) e i medici curanti**

L'Azienda ULSS, tramite i Distretti Socio-sanitari o il dipartimento di Prevenzione (o altre strutture aziendali) e i medici curanti:

1. **Individua il personale medico** per la formazione alla somministrazione d'urgenza comunicandolo all'UST e alle scuole coinvolte;
2. **organizza la gestione dei casi attraverso incontri** che coinvolgono le parti interessate (familiari, operatori scolastici, ...) dopo la segnalazione del Dirigente scolastico,
3. esprime pareri su richiesta del Dirigente Scolastico sui casi,
4. **si rende disponibile a partecipare ad incontri di formazione degli operatori scolastici** sulle specifiche patologie presenti fra gli alunni,
5. si impegna a garantire il **necessario supporto nella redazione** del "piano personalizzato d'intervento",
6. partecipa all'aggiornamento periodico del "piano personalizzato d'intervento".

#### **Articolo 7: Autosomministrazione dei farmaci da parte degli studenti.**

L'autosomministrazione del farmaco, anche per patologie non contemplate all'art. 1, è prevista laddove l'alunno, per età, esperienza, addestramento, è autonomo nella gestione del problema di salute. Anche in questo caso il genitore darà comunicazione al Dirigente Scolastico in merito al farmaco usato. Nel caso di studenti maggiorenni verrà fatta da parte dello studente comunicazione al Dirigente scolastico con presa d'atto da parte di quest'ultimo

#### **Articolo 8: Gestione dell'Emergenza**

È in ogni caso prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza (118) qualora si ravvisi una situazione d'emergenza.

È in ogni caso prescritta l'informazione al genitore contestualmente all'evento acuto e non prevedibile.

#### **Articolo 9: durata della validità del presente protocollo d'intesa**

1. Il presente protocollo ha validità **di cinque anni a partire dalla stesura**. Potranno essere concordati ulteriori aggiornamenti e integrazioni in conseguenza di modifiche normative o di specifiche necessità.
2. Almeno sei mesi prima della naturale scadenza del quinquennio, le parti si impegnano a verificare i risultati del protocollo e a ridefinire i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.
3. L'ufficio Scolastico Provinciale si impegna ad inviare il presente protocollo a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia, ad istituire presso lo stesso ufficio stesso uno sportello informativo sui monitoraggi.
4. Le Aziende ULSS si impegnano ad informare del presente protocollo i PLS, gli MMG, i medici specialisti che possono aver in cura pazienti scolarizzati.

Il direttore  
generale  
dell'Ulss 10  
f.to Paolo  
Stocco.

Il direttore  
generale  
dell'Ulss 12  
f.to Antonio  
Padoan

Il dirigente  
Dell'UST  
VENEZIA  
f.to Domenico  
Martino

Il direttore  
generale  
dell'ulss 13  
f.to Arturo  
Orsini

Il direttore  
generale  
dell'ulss 14  
f.to Giuseppe  
Dal Ben

---